

**ALLEGATO A**

**RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO -ART. 20 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 n. 175**

Struttura del documento:

1. Richiamo della normativa in materia.
2. Partecipazioni oggetto della razionalizzazione e rappresentazione grafica delle partecipazioni detenute dalla Provincia di Avellino .
3. Analisi e descrizione delle società partecipate oggetto della Razionalizzazione periodica.
4. Conclusioni relative alla razionalizzazione Periodica ai sensi dell'art 20 Dlgs n.175/2016
5. Allegato A.1.: Relazione elaborata ai sensi dell'art.30 D.lgs n.201/2022 acquisita al protocollo dell'ente con prot. n. 56672 del 9 dicembre 2024.

**Richiamo della normativa in materia**

Il 23 settembre 2016 è entrato in vigore il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (in breve T.U.S.P.) che ha operato un riordino della disciplina in materia di società pubbliche, introducendo previsioni più stringenti per l’acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche e nuove disposizioni per la ricognizione e razionalizzazione delle partecipazioni. ( art. 4 e art. 20 D.Lgs n.175/2016).

L’art 4 del T.U.S.P rubricato “*Finalità perseguibili mediante l’acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*” al primo comma recita “*le amministrazioni pubbliche non possono , direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali , né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*” ,quindi, possono essere detenute partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, T.U.S.P., quali :

- produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2;

- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- altre fattispecie tassativamente indicate;

L'art. 20 del T.U.S.P rubricato "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni*" al primo comma recita "*Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15*" e al comma 2 "*I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

- a) *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) *società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) *partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) *necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) *necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4*

Il terzo comma dello stesso articolo prevede che provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014 n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

In data 31 dicembre 2022 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 201/2022 "*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*" il quale al primo comma dell'art. 30 rubricato "*Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici*" recita "*i comuni o le loro eventuali forme*

*associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, ((secondo periodo, e)) all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti” e al comma 2 “La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016”.*

In attuazione alle previsioni normative, la Provincia di Avellino ha anzitempo predisposto un esame ricognitivo di tutte le partecipazioni (cfr. deliberazione di Consiglio Provinciale n. 198 del 29 dicembre 2010 ad oggetto “Ricognizione delle partecipazioni societarie, ai sensi e per gli effetti art. 3 c. 27 e ss., L. 244/2007”), successivamente, all'esito dell'entrata in vigore dell'art. 1 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, che pure prevedeva una procedura ricognitiva, si ritenne opportuno prescindere dalla definizione ed approvazione di “un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire” giacché erano in corso di attuazione le attività di cui alla deliberazione di Consiglio Provinciale n. 198 del 29 dicembre 2010.

Successivamente, ai sensi dell'art. 24, comma 2, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, le attività poste in essere a seguito della deliberazione di Consiglio Provinciale n. 198 del 29 dicembre 2010 sono state aggiornate giusta Provvedimento Presidenziale n. 89 del 22 settembre 2017 ad oggetto “Revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100”, definitivamente approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 142 del 29 settembre 2017.

Di conseguenza, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, è stata annualmente adottata la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dall'ente, da ultimo il Provvedimento Presidenziale n. 128 del 14 novembre 2023 e successiva deliberazione di Consiglio Provinciale n. 138 del 24 Novembre 2023.

**Partecipazioni oggetto della razionalizzazione e rappresentazione grafica delle partecipazioni detenute dalla Provincia di Avellino.**

L'art. 20 del T.U.S.P. prevede che la razionalizzazione periodica interessi tutte le partecipazioni detenute, dirette o indirette, dalle amministrazioni pubbliche, in forza delle definizioni all'art. 2 del T.U.S.P. in cui per:


-partecipazione diretta si intende la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi

- partecipazione indiretta si intende la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica

Costituiscono, quindi, oggetto della rilevazione tutte le partecipazioni societarie detenute in via diretta dalla Provincia di Avellino e le sole partecipazioni societarie detenute in via indiretta tramite società od organismo controllati secondo la definizione dell'art. 2359 del Codice Civile e sono escluse le partecipazioni detenute tramite società quotate come definite dal suddetto art. 2 del T.U.S.P., in quanto alle società quotate e relative controllate non si applicano le disposizioni del Testo Unico per le quali detta applicazione non sia espressamente prevista;

Ai fini della razionalizzazione devono essere alienate e/o oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle condizioni elencate al comma 2 dell'art 20 D.lgs 175/2016 , salvo diversa valutazione analiticamente motivata.

Le partecipazioni oggetto di razionalizzazione periodica detenute in via diretta dalla Provincia di Avellino sono le seguenti:



### **Analisi e descrizione delle società partecipate oggetto della Razionalizzazione periodica**

L'art 4 del n.175/2016 -Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica rubricato "*Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*" al primo comma recita "*Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*" ,quindi, possono essere detenute partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P., quali :

- produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- altre fattispecie tassativamente indicate;

La Provincia di Avellino valuta la dismissione delle partecipazioni dirette e indirette in società che ricadano nelle fattispecie di cui all'art. 20 del T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., sopra citato;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del T.U.S.P..

La Provincia di Avellino ha provveduto ad effettuare, ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P., un'approfondita ricognizione delle partecipazioni societarie e di seguito si riesaminano le singole partecipazioni in modo da verificare la congruenza del mantenimento rispetto alle previsioni di legge ed individuando, eventualmente, quelle oggetto di interventi di razionalizzazione.

1. Parco Scientifico e Tecnologico di Salerno e delle Aree Interne della Campania s.c.p.a. in liquidazione P.iva /C.f 02832640656

Tipo Attività : Promozione del territorio , sviluppo economico , tecnologico , scientifico e culturale

Tipo partecipazione :diretta

Percentuale di partecipazione : 4%

La società consortile è stata costituita nel 1992- capitale sociale sottoscritto euro 200.000,00.

Costituita da numerosi soci, tra cui la Provincia di Avellino per una partecipazione al capitale sociale pari al 4%.

L'oggetto sociale prevede il coordinamento e la programmazione del Parco Scientifico Tecnologico nonché ogni attività di sviluppo e ricerca scientifica e tecnologica, la promozione del territorio , lo sviluppo economico , tecnologico , scientifico e culturale.

Nell'anno 2014 si avvia un procedimento di liquidazione volontaria.

Nell'anno 2016 si avvia procedura fallimentare n.2 dinanzi al Tribunale di Salerno, terminata con decreto di chiusura del fallimento nell'anno 2023.

Tra le disposizioni riportate nel decreto di chiusura della procedura fallimentare si ricordano, tra le più importanti ai fini di opportune valutazioni, le seguenti:

-“il Curatore mantiene *legittimazione processuale continuativa ai fini di accertamento di crediti*”

-“*il Curatore non provveda alla cancellazione della società dal Registro delle imprese ex art.118 co.2 l.f ma provveda invece a renderla “inattiva”.*

-“il Curatore non chiuda la P.IVA”

In riferimento agli adempimenti di Razionalizzazione, con Provvedimento Presidenziale n.128/2023 e Deliberazione di Consiglio n.138/2023 avente oggetto : “ Razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche ex art.20 del D.lgs 19 Agosto 2016 n.175 ( di cui al P.P. n-128 del 14.11.2023) – Approvazione definitiva ai sensi dell'art.42 , comma 2, lett e), del D.lgs 18 agosto 2000 n.267” si è deciso di “ *di dover prescindere da ogni decisione per quanto riguarda Parco Scientifico e Tecnologico di Salerno e delle Aree Interne della Campania s.c.p.a. (in liquidazione), dichiarata fallita giusta sentenza del Tribunale di Salerno n. 2 del 13 gennaio 2016, depositata il 20 gennaio 2016, la cui procedura concorsuale è tuttora in corso.*”

2. Alto Calore Servizi s.p.a. P.iva/C.f 00080810641

Tipo Attività : Gestione del servizio idrico integrato

Tipo partecipazione :diretta

Percentuale di partecipazione : 10,658 %

Società in house : Si

Svolgimento controllo analogo: No

Alto Calore Servizi S.p.A. è una società per azioni a capitale interamente pubblico, partecipata da una pluralità di Comuni delle province di Avellino (inclusa la città capoluogo, con quota societaria pari al 10,374%) e Benevento, oltre che dall'Amministrazione Provinciale di Avellino che detiene la maggior quota di partecipazione (10,658%) con sede in Avellino al Corso Europa n.41 , C.F e P.IVA 00080810641, capitale sociale sottoscritto Euro 27.278.038.

Nell'ultimo triennio, l'andamento dell' attività della società è stato fortemente segnato dalle implicazioni discendenti dall'istanza di fallimento avanzata dalla Procura della Repubblica di Avellino nell'ambito del ricorso di fallimento R.G n.112 anno 2022 che ha dato impulso alla procedura di concordato preventivo in continuità, di cui ammissione è stata richiesta al Tribunale competente in data 12.07.2022, ai sensi del comma VI dell'art.161 L.F. con riserva di deposito del piano concordatario, della proposta e della relativa documentazione.

Con decreto datato 14 Luglio 2022 (depositato in Cancelleria il 19.07.2022), il Tribunale di Avellino ha aperto la procedura di concordato Preventivo n.3/2022 assegnando alla società Alto Calore spa il termine di giorni 60, a decorrere dalla data di deposito dell'istanza, per la presentazione del piano e della documentazione di legge e nominando i Commissari Giudiziali nelle persone del prof. avv. Niccolò Abriani e dell'avv. Rosa D'Ascoli- termine prorogato di ulteriori 60 giorni su istanza della Società ,decorrenti dalla data della sua originaria scadenza.

Nelle more del termine, l'Organo amministrativo societario ha provveduto a predisporre il piano e la proposta di concordato e successivamente con determina verbalizzata a ministero del notaio dott. Fabrizio Pesiri con Studio in Avellino del giorno 8 novembre 2022, racc. 13715, debitamente trasmessa al Registro delle Imprese per la pubblicazione, l'Amministratore unico in carica ha provveduto, ai sensi dell'art. 152\2 lett. b)- L.F., ad approvare la proposta di concordato e le relative condizioni.

L'udienza dei creditori fissata per il 16 Maggio 2023 è stata rinviata al 7 maggio 2024 , a seguito di specifica istanza proveniente dalla società in questione allo scopo di avere un maggior termine per presentare un aggiornamento del piano depositato, infatti segue in data 22 Giugno 2023 il deposito di un nuovo Piano Concordatario ammesso con decreto del Tribunale a Dicembre 2023.

In data 7 maggio 2024 si è tenuta, dunque, l'adunanza dei creditori per l'espressione del voto ai fini dell'approvazione della proposta rimessa alla autonomia negoziale dei creditori, i quali hanno avuto a disposizione ulteriori 20 giorni successivi per l'adesione, conclusa il 27.05.2024 .

La procedura concordataria è stata dichiarata conclusa con Decreto del Tribunale di Avellino di omologa del concordato preventivo n.3/2022 rep.2144/2024 depositato in Cancelleria il 12 novembre 2024.

Inoltre, in data 10 Luglio 2024 con Verbale di Assemblea dei soci registrato in Avellino Il 19 Luglio 2024 al n.4571 1T- Notaio dott. Fabrizio V. Pesiri, si è approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023,

in una con le relazioni e gli allegati obbligatori per legge, approvando contestualmente la proposta di riportare a nuovo la perdita di esercizio considerato che al 31 dicembre 2023 la perdita di esercizio risulta essere di € 4.772.432,00, a fronte della perdita di esercizio dell'esercizio precedente di € 10.605.498,00.

La Provincia non esercita nei confronti della società Alto Calore un'attività di controllo e vigilanza inteso come esercizio del controllo analogo così come definito dall'art 2 comma 1 lettera c) del D. Lgs 175/2016 mentre la società in questione è ricompresa nel "Gruppo amministrazione pubblica" della Provincia di Avellino in quanto "per Alto Calore spa non si verifica la c.d irrilevanza (cfr.punto n.3 del Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato- Allegato 4.4) , giacché la società non ha , per ciascuno dei tre parametri previsti dalla normativa ( totale dell'attivo, patrimonio netto e totale dei ricavi caratteristici), una incidenza inferiore al3% rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo (Provincia di Avellino) giusto Provvedimento Presidenziale n.153/2024 a cui segue approvazione del Bilancio Consolidato del "Gruppo Amministrazione Pubblica della Provincia di Avellino" per l'esercizio 2023 ( Provv.Presidenziale n.165/2024 e Deliberazione di Consiglio n.106/2024) .

In riferimento alla partecipazione in Alto Calore spa, si chiarisce che il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica Dlgs n.175 /2016 disciplina che, nei limiti dell'art.4, comma 1, le Pubbliche Amministrazioni possono, direttamente o indirettamente ,costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate alla lett a) – e) dell'art.4 comma 2 del predetto decreto .

In virtù di quanto innanzi, la Provincia di Avellino in fase di revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art 24 D.lgs 175/2016 (Prov. Presidenziale n. 89/2017 e deliberazione di Consiglio n.142/2017) ha individuato tra le partecipazioni da conservare anche quella in Alto Calore Servizi s.p.a. in quanto l'art.4 dello Statuto della società prevede che la stessa "ha per oggetto l'attività di controllo, trattamento, difesa e valorizzazione delle risorse idriche" e, pertanto, rispetta il requisito di cui all'art. 4 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, trattandosi di attività coerente con le finalità istituzionali dell'Ente previste dall'art. 1, comma 85, della legge 56/2014".

Per le stesse motivazioni , da ultimo, si riconferma di mantenere la partecipazione in Alto Calore s.p.a , anche con Provvedimento Presidenziale n.128/2023 e Deliberazione di Consiglio n.138/2023 avente oggetto : " Razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche ex art.20 del D.lgs 19 Agosto 2016 n.175 ( di cui al P.P. n-128 del 14.11.2023) – Approvazione definitiva ai sensi dell'art.42 , comma 2, lett e), del D.lgs 18 agosto 2000 n.267" in cui è specificato di " *dover mantenere, altresì, la partecipazione in Alto Calore Servizi s.p.a. giacché l'art. 4 dello Statuto sociale prevede che essa "ha per oggetto l'attività di controllo, trattamento, difesa e valorizzazione delle risorse idriche" e, pertanto, rispetta il requisito di cui all'art. 4 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, trattandosi di attività coerente con le finalità istituzionali dell'Ente di cui all'art. 1, comma 85, della Legge 7 aprile 2014 n. 56 (cfr. nota del Settore Ambiente prot. n. 43237 del 21 settembre 2017" e riguardo all'adempimento ex art 30 Dlgs 201/2022 "di dover prescindere da detti adempimenti anche con riguardo ad Alto Calore Servizi s.p.a. giacché l'attività di ricognizione dovrebbe essere a carico dell'Ente competente in relazione al proprio ambito o bacino del servizio (i.e. Ente Idrico Campano)"*

3. Irpiniambiente s.p.a. P.iva/C.f 02626510644

Tipo Attività : Gestione del ciclo integrato dei rifiuti

Tipo partecipazione :diretta

Percentuale di partecipazione : 100%

Società in house : Si

Svolgimento controllo analogo: SI

La Provincia di Avellino è socio unico della società Irpiniambiente spa, il cui capitale è di esclusiva proprietà dell'Ente Provincia di Avellino, avente sede legale in Avellino alla piazza Libertà n.1 (Palazzo Caracciolo, presso la sede della "Provincia di Avellino") -Capitale sociale, interamente versato, Euro 2.500.000,00, rappresentato da n. 2.500 azioni del valore nominale di euro 1.000,00, iscritta presso la competente C.C.I.A.A. dell'Irpinia-Sannio al n.171502 del Repertorio Economico Amministrativo (Irpinia), Codice Fiscale, Partita Iva e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese 02626510644

La società Irpiniambiente s.p.a. è affidataria del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti per la Provincia di Avellino ai sensi della Legge Regionale 28 marzo 2007 n. 4 e del decreto legge 30 dicembre 2009 n. 195, convertito in Legge 26 febbraio 2010 n. 26 (contratto di servizio Rep. n. 117 del 2 dicembre 2010, registrato in Avellino il 20 dicembre 2010 al n. 1015)

La Provincia esercita nei confronti della società Irpiniambiente s.p.a un'attività di controllo e vigilanza nell'alveo dell'esercizio del controllo analogo rispetto a come definito dall'art 2 comma 1 lettera c) del D. Lgs 175/2016- Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica- e nei modi e termini di cui al vigente Regolamento della Provincia di Avellino approvato con Delibera Commissario Straordinario n.2 del 20.09.2010 art.3 c. 3.

La società è ricompresa nel " Gruppo amministrazione pubblica " della Provincia di Avellino in quanto "società totalmente partecipata dalla capogruppo" ( Provv. Presidenziale n. n.153/2024 ) a cui segue approvazione del Bilancio Consolidato del "Gruppo Amministrazione Pubblica della Provincia di Avellino" per l'esercizio 2023 ( Provv.Presidenziale n.165/2024 e Deliberazione di Consiglio n.106/2024)

In data 26 Luglio 2024, ai sensi dell'art. 2366, comma 4 , codice civile si è svolta l'Assemblea generale ordinaria- giusta Verbale- per l'approvazione del progetto di bilancio al 31/12/2023, come redatto dall'Amministratore Unico, con tutti gli allegati obbligatori e, nello specifico, Nota Integrativa, Relazione sulla Gestione, Relazione sul governo societario e Rendiconto Finanziario, unitamente al parere del Revisore Contabile ed alla Relazione del Collegio Sindacale.

Il Bilancio anno 2023 conferma il risultato positivo della gestione che ha fatto registrare un utile di esercizio al netto delle imposte pari ad euro 233.131 confermando l'inversione di tendenza rispetto alle risultanze consuntive dell'esercizio precedente (perdita 4.320.917) e destinando € 11.657,00 alla riserva legale ed € 221.474,00 a copertura della perdita maturata nell'esercizio 2022.

Come innanzi premesso, la società Irpiniambiente s.p.a. è affidataria del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti per i Comuni del territorio della Provincia di Avellino.

La materia della gestione integrata del ciclo dei rifiuti è stata disciplinata dalla Regione Campania con plurime leggi che si sono susseguite nel tempo e , da ultimo, con Legge Regionale n.13/2024 di modifica

della Legge Regionale n.14/2016 , che hanno disposto la prosecuzione nella gestione da parte della società Provinciale nelle more dell'attuazione della disciplina prevedente la gestione da parte dei Comuni appartenenti all'ATO.

Il D.lgs 23 dicembre 2022 n.201 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" ha ridisegnato la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica compreso il servizio idrico e il servizio di gestione integrata dei rifiuti ed ha determinato la necessità per la Regione Campania di adeguare la normativa in materia, adeguamento avvenuto con legge Regionale n.19/2023;

In virtù di quanto innanzi, nelle more della definizione e attuazione della normativa in materia di gestione integrata di rifiuti e per espressa previsione di legge, la Provincia di Avellino ha mantenuto la partecipazione societaria , manifestando, anche l'interesse a mantenere Irpiniambiente s.p.a giacché, previo ampliamento dell'oggetto sociale, detta società potrà essere affidataria in house providing, ai sensi degli artt. 4, comma 4, e 16 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", di servizi strumentali all'esercizio delle funzioni dell'Ente .

Di conseguenza , in riferimento all'attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, l'Amministrazione Provinciale ha rispettato il dettato normativo regionale e nazionale realizzando tutti gli atti necessari, programmatici e amministrativi, tra cui, le deliberazioni consiliari che seguono:

- n. 81 del 7 ottobre 2022 ad oggetto «Informativa e Comunicazione del Presidente in merito alla Società in house Irpiniambiente – Determinazioni»;
- n. 119 del 29 novembre 2022 ad oggetto «Informativa del Presidente in aggiornamento alla precedente del 07.10.2022»;
- n. 129 del 20 dicembre 2022 ad oggetto «Informativa in merito alla Società Irpiniambiente»;
- n. 3 del 27 gennaio 2023 ad oggetto «Irpiniambiente s.p.a. – cessione azienda gestione integrata dei rifiuti. Determinazione ed indirizzi» ;
- n. 6 del 27 febbraio 2023 ad oggetto «Irpiniambiente spa – Informativa al Consiglio e individuazione dotazione impiantistica da trasferire ai sensi dell'art.40, co.3 della L.R.C 14/2016 »
- n. 32 del 27.02.2024 ad oggetto «Irpiniambiente spa- Cessione quote a favore dei comuni e modifiche statutarie. Determinazioni»
- n. 104 del 23 settembre 2024 ad oggetto «Informativa del Presidente sul ciclo dei rifiuti e approvazione verbali seduta precedente »
- n. 113 del 18 novembre 2024 ad oggetto« Aggiornamento e Adeguamento del valore aziendale ai fini della cessione delle quote della società a favore dei Comuni »

Contestualmente, in attuazione all'interesse dell'amministrazione Provinciale di affidare servizi strumentali alla società Irpiniambiente spa , con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 24 del 24 marzo 2023 avente oggetto "*Irpiniambiente s.p.a. Ampliamento oggetto sociale. Approvazione modifiche statutarie*" è stato stabilito «*di approvare lo schema di Statuto della Società Irpiniambiente s.p.a., modificato nei termini di cui all'allegato*», sancendo, altresì, che «*lo schema di Statuto, così come modificato, verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea della Società*» e di «*autorizzare il Presidente, quale legale rappresentante della Provincia di Avellino, all'approvazione in seno all'Assemblea della Società Irpiniambiente s.p.a., dello Statuto così come adottato*».

Infatti, con Verbale di assemblea del 27 dicembre 2023 innanzi al Dott. Ambrogio Romano notaio iscritto nel ruolo del Collegio dei Distretti Notarili riuniti di Benevento ed Ariano Irpino, Repertorio n. 57142 Raccolta n. 28181 registrato il 28 dicembre 2023, è stato approvato lo Statuto di cui al punto precedente in cui è scritto “ La società, inoltre, ha per oggetto sociale l’erogazione, per conto e/o a favore della Provincia di Avellino, anche in forma di multiservice ovvero di global service , ovvero di project financing, dei seguenti servizi : 1. Manutenzione, custodia e gestione di servizi dei complessi scolastici e relative pertinenze, di beni di interesse artistico, storico, culturale e architettonico, di edifici pubblici, di strade regionali, provinciali e comunali, di impianti di pubblica illuminazione, di impianti tecnologici, sportivi e per il tempo libero, di aree e spazi pubblici, o di complessi edilizi, immobili, beni , strade, impianti , aree e spazi privati ma destinati ad attività o a servizi pubblici, o di interesse pubblico , nonché attività affini e connesse alle precedenti”.

In virtù di quanti innanzi, con deliberazione consiliare n.72 del 21 giugno 2024 avente oggetto “ *Affidamento servizi di pulizia e sanificazione di immobili di proprietà e/o in uso della Provincia di Avellino alla società in house Irpiniambiente spa. Autorizzazione al perfezionamento della procedura di affidamento*” si è deliberato di approvare la scelta della modalità di affidamento in house del servizio pulizie e sanificazione , ricorrendone tutti i presupposti previsti dalla normativa vigente nazionale ed europea .

Successivamente con deliberazione consiliare n.109 del 8 ottobre 2024 avente oggetto “ *Affidamento del servizio di esercizio manutenzione ordinaria e periodica e delega del terzo responsabile e attività extracanone di manutenzione di tutti gli impianti termici a servizio degli istituti scolastici di competenza dell’ente e degli altri edifici del patrimonio edilizio dell’ente. Autorizzazione al perfezionamento della procedura di affidamento*” si è deliberato di approvare la scelta della modalità di affidamento in house del servizio pulizie e sanificazione , ricorrendone tutti i presupposti previsti dalla normativa vigente nazionale ed europea e di autorizzare il perfezionamento della procedura di affidamento.

In riferimento agli adempimenti di Razionalizzazione, la Provincia di Avellino con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 142 del 29 settembre 2017 ha approvato la «Revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all’art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dall’art. 15 del D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100», già adottata con Provvedimento Presidenziale n. 89 del 22 settembre 2017, stabilendo, tra l’altro, di «*conservare la partecipazione in Irpiniambiente s.p.a. che, pur svolgendo attività economica (gestione del ciclo dei rifiuti) non rispettosa del requisito di cui all’art. 4, comma 1, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali), deve la sua costituzione ad espressa previsione legislativa (cfr. art. 11 del decreto legge n. 195 del 30 dicembre 2009 convertito, con modificazioni, in Legge n. 26 del 26 febbraio 2010) e, quindi, è possibile giustificarne la conservazione ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175; ...*»

Da ultimo, nell’anno 2023 in fase di Razionalizzazione periodica annuale , a seguito di ricognizione e valutazioni, la Provincia di Avellino ha deliberato di conservare la partecipazione in Irpiniambiente spa (Provvedimento Presidenziale n. 128 del 14 novembre 2023 - deliberazione di Consiglio Provinciale n. 138 del 24 novembre 2023) .

Con gli atti innanzi richiamati è stato stabilito di «*dover temporaneamente la partecipazione in Irpiniambiente s.p.a. che, pur svolgendo attività economica (gestione del ciclo dei rifiuti) non rispettosa del requisito di cui all’art. 4, comma 1, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali), deve la sua costituzione ad espressa previsione legislativa (cfr. art. 11 del decreto*

*legge 30 dicembre 2009 n. 195 convertito, con modificazioni, in Legge 26 febbraio 2010 n. 26) e, quindi, è possibile giustificare la conservazione ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175», sancendo, altresì, che «in merito a detta società, il cui destino è indissolubilmente legato alla definitiva attuazione della normativa regionale sul riordino del ciclo dei rifiuti (cfr. art. 14, comma 3, della Legge Regionale 4 aprile 2016 n. 6, art. 40, comma 3, della Legge Regionale 26 maggio 2016 n. 14, art. 16, comma 7, della Legge Regionale 8 agosto 2016 n. 22 e Legge Regionale 7 agosto 2023 n. 19), l'entrata in vigore del D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica), la decisione del Comune di Avellino di costituirsi in sub ambito e la successiva costituzione di una società mista, il contenzioso generatosi all'esito delle decisioni assunte dall'Ente d'Ambito Avellino e dallo stesso Comune di Avellino, hanno determinato lo stallo del processo intrapreso con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 3 del 27 gennaio 2023 ad oggetto "Irpiniambiente s.p.a. – cessione di azienda gestione integrata dei rifiuti. Determinazione ed indirizzi", con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 6 del 27 febbraio 2023 a mezzo della quale è stata individuata la dotazione impiantistica da trasferire ai sensi dell'art. 40, comma 3, della Legge Regionale 26 maggio 2016 n. 14 e con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 24 del 24 marzo 2023 a mezzo del quale è stato deliberato l'ampliamento dell'oggetto sociale con l'approvazione delle modifiche statutarie» ed è stato deliberato di " di dover prescindere dagli adempimenti di cui all'art. 30 del D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201 ("Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica") stante la particolare situazione giuridica di Irpiniambiente s.p.a., società in house della Provincia di Avellino che, tuttavia, esercita un servizio pubblico locale a rilevanza economica a favore dei Comuni e non dell'ente Provincia in via diretta".*

**Conclusioni relative alla razionalizzazione Periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art 20 Dlgs n.175/2016**

L'art. 20 del T.U.S.P. prevede che la razionalizzazione periodica interessi tutte le partecipazioni detenute, dirette o indirette, dalle amministrazioni pubbliche, in forza delle definizioni all'art. 2 del T.U.S.P..

La Provincia di Avellino detiene esclusivamente partecipazione dirette, quale titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi.

La Provincia di Avellino ha provveduto ad effettuare, ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P., un'approfondita ricognizione delle partecipazioni societarie e all'esito della stessa, si determinano le seguenti conclusioni :

1. Parco Scientifico e Tecnologico di Salerno e delle Aree Interne della Campania s.c.p.a. in liquidazione P.iva /C.f 02832640656

Tipo Attività : Promozione del territorio , sviluppo economico , tecnologico , scientifico e culturale

Tipo partecipazione :diretta

Percentuale di partecipazione : 4%

Elaborazione Relazione ai sensi dell'art.30 D.lgs 201/ 2022 : Non dovuta per espressa previsione di legge.

Azioni di razionalizzazione	Motivazione della scelta
Mantenimento senza interventi di razionalizzazione	Preso atto del decreto di Chiusura del Fallimento n.2/2016 del Tribunale di Salerno e delle particolari disposizioni in esso contenute, testualmente riportate al punto 1 del paragrafo "Analisi e descrizione delle società partecipate oggetto della Razionalizzazione periodica" si ritiene opportuno mantenere la partecipazione

2. Alto Calore Servizi s.p.a. P.iva/C.f 00080810641

Tipo Attività : Gestione del servizio idrico integrato

Tipo partecipazione :diretta

Percentuale di partecipazione : 10,658 %

Società in house : Si

Svolgimento controllo analogo: No

Elaborazione Relazione ai sensi dell'art.30 D.lgs 201/ 2022 : L'adempimento resta a carico dell'ente competente affidatario del servizio in relazione al proprio ambito. Si consideri anche il Decreto del Presidente della Regione Campania n.44 del 28 Aprile 2023 avente oggetto " Affidamento alla società Alto Calore spa della gestione del Servizio Idrico integrato nell'ambito distrettuale Irpino ai sensi della Legge Regionale n.15/2015 , nonché ai sensi dell'art.14 D.L. n.115/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n.142 e disposizioni transitorie finalizzate alla continuità del servizio nei Comuni della Provincia di Benevento attualmente serviti.

Azioni di razionalizzazione	Motivazione della scelta
Mantenimento senza interventi di razionalizzazione	Si ritiene necessario il mantenimento della partecipazione in quanto la società svolge il servizio idrico integrato giacché l'art. 4 dello Statuto sociale prevede l'attività di controllo, trattamento, difesa e valorizzazione delle risorse idriche, e pertanto, rispetta il requisito di cui all'art. 4 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, trattandosi di attività coerente con le finalità istituzionali dell'Ente di cui all'art. 1, comma 85, della Legge 7 aprile 2014 n. 56 (cfr. nota del Settore Ambiente prot. n. 43237 del 21 settembre 2017)

3. Irpiniambiente s.p.a. P.iva/C.f 02626510644

Tipo Attività : Gestione del ciclo integrato dei rifiuti

Tipo partecipazione :diretta

Percentuale di partecipazione : 100%

Società in house : Si

Svolgimento controllo analogo: Si, come definito dall'art 2 comma 1 lettera c) del D. Lgs 175/2016- Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica- e nei modi e termini di cui al vigente Regolamento della Provincia di Avellino approvato con Delibera Commissario Straordinario n.2 del 20.09.2010 art.3 c. 3.

All'attualità ,per la società Irpiniambiente spa si rende necessario suddividere le attività svolte in due distinti gruppi :

- a) gestione del ciclo integrato dei rifiuti
- b) espletamento dei servizi affidati dalla Provincia di Avellino in virtù dell'ampliamento dell'oggetto sociale (Deliberazione consiliare n.24/2023)

Conclusioni relative alla lett.a)

-Elaborazione Relazione ai sensi dell'art.30 D.lgs 201/ 2022: La Provincia di Avellino con nota prot.54133 del 25.11.2024 ad oggetto " *Adempimenti di cui all'art.30 del D.lgs 23 dicembre 2022 n.201 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica)*" ha richiesto alla società Irpiniambiente spa la relazione di cui all'art. 30 Dlgs 201/2022 ai fini degli adempimenti previsti all'art.20 del D.lgs n.175/2016 , precisando " *sebbene Irpiniambiente spa, società in house della Provincia di Avellino, eserciti un servizio pubblico locale a rilevanza economica a favore dei Comuni e non dell'ente Provincia in via diretta, si chiede comunque il rilascio di detta relazione che sarà pedissequamente ed integralmente allegata alla proposta di deliberazione dell'organo esecutivo recante " Razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche ex art.20 del D.lgs 19 agosto 2016 n.175"*.

La presente relazione costituisce l'Allegato A.1 quale Relazione elaborata ai sensi dell'art.30 D.lgs n.201/2022 acquisita al protocollo dell'ente con prot. n. 56672 del 9 dicembre 2024.

Azioni di razionalizzazione	Motivazione della scelta
Mantenimento senza interventi di razionalizzazione	Nelle more della definizione e attuazione della normativa in materia di gestione integrata di rifiuti e per espressa previsione di legge (L.R 14/2016) ,si rende necessario il mantenimento della partecipazione al fine di garantire e gestire

	il servizio del ciclo integrato dei rifiuti, come meglio chiarito al punto 3 del paragrafo “Analisi e descrizione delle società partecipate oggetto della Razionalizzazione periodica”.
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conclusioni relative alla lettera b) :

Elaborazione Relazione ai sensi dell’art.30 D.lgs 201/ 2022: Non dovuta per espressa previsione normativa in materia di affidamento di servizi strumentali all’ente interessato ( Delibera consiliare n.72/2024 e delibera consiliare n. 109/2024)

Azioni di razionalizzazione	Motivazione della scelta
Mantenimento senza interventi di razionalizzazione	La società rispetta il requisito di cui all’art. 4, comma 2,lett. d) del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175